

2. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione in conformità ai requisiti e alle modalità per la nomina dei direttori generali delle Aziende Sociosanitarie locali e degli enti del servizio sanitario regionale.

3. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'ARES, esercita i poteri di direzione, di gestione e di rappresentanza e svolge, altresì, le funzioni di responsabile della GSA.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.

5. Il Direttore generale esercita i propri compiti direttamente o mediante delega secondo le previsioni dell'Atto aziendale.

6. Spetta al Direttore generale l'adozione, in particolare, dei seguenti atti:

a) nomina e revoca del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo;

b) nomina dei componenti del Collegio sindacale ai sensi della vigente normativa regionale in materia di Aziende Sociosanitarie locali;

c) nomina dell'organismo Indipendente di Valutazione;

d) nomina dei responsabili delle strutture dell'Azienda e conferimento, sospensione e revoca degli incarichi;

e) regolamenti di organizzazione, funzionamento e dotazione organica dell'ARES;

f) atti di bilancio;

g) atti vincolanti il patrimonio e il bilancio per più di cinque anni previamente autorizzati dalla Giunta regionale;

h) proposta alla Giunta regionale del disciplinare sulla tenuta contabile della GSA da redigersi in conformità a quanto disposto per gli enti del servizio sanitario nazionale dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

i) adozione dell'Atto aziendale;